



TRIBUNALE DI ROMA

Seconda sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento Rg. n.11523/013 promosso da:

██████████ rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Roma, Corso Vittorio Emanuele n 209, giusta procura a margine del ricorso.

Contro

TELECOM ITALIA SPA in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti prof Maresca, Enzo Morrico, prof Roberto Romei e Francesco Raimondo Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n 22, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo.

Si osserva :

con ricorso depositato il 28/3/013 ██████████ adiva il Tribunale di Roma ai sensi dell'art 1 e 48 e ss L 92/012 per ivi sentir: "1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e sproporzione del licenziamento intimato alla ██████████ e, per l'effetto, condannare la Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrarla sul posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni globali di fatto dallo stesso maturate dalla data di licenziamento sino a quella di effettiva reintegra nel posto di lavoro, con ricostituzione della posizione previdenziale e versamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e integrative, sulla base della retribuzione globale di fatto nella misura mensile di Euro 1835,16 ovvero altra retribuzione maggiore o minore che verrà determinata dal Tribunale e comunque non inferiore a cinque mensilità; vittoria di spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che ivi si dichiarano antistatari."

La ricorrente assumeva di essere stata licenziata in data 12/7/012 per giusta causa ,previa contestazione disciplinare del 25/6/012 in cui si incolpava la lavoratrice :

di aver venduto delle schede telefoniche separatamente rispetto agli apparecchi cui erano abbinati, segnando l'attivazione sul sistema CRM e non anche sul sistema Shop Tim , volto alla registrazione della vendita, ricavando il profitto proveniente dalla vendita delle schede con pari danno per la Telecom spa, nonché di aver manomesso e danneggiato le confezioni in cui erano inserite le SIM card .

Eccepeva la tardività della contestazione risalente al giugno 2012, rispetto a fatti verificatisi nel 2008, e comunque l'infondatezza dell'addebito

Si costituiva Telecom Italia spa assumendo che la società aveva attribuito i fatti di cui all'imputazione alla ricorrente solo a seguito dell'esame delle registrazioni sul sistema CRM, che abbinava la scheda alla password usata dal venditore per attivare la scheda medesima; che tale esame era stato ordinato dalla Autorità Giudiziaria a seguito della denuncia querela presentata dalla Telecom Italia spa in data 19/11/09; che i dati risultanti dall'esame del CRM non potevano essere usati per le contestazioni disciplinari in base all'accordo sindacale del 9/12/03 e pertanto, solo allorché il legale di Telecom Italia spa aveva avuto conoscenza della chiusura indagini ed aveva trasmesso gli atti alla

resistente nel febbraio 2012, nonché dopo l'ulteriore richiesta di eventuale possesso da parte della Procura nel maggio 2012 di ulteriore documentazione depositata dopo chiusura delle indagini, la Telecom Italia spa aveva potuto procedere alla contestazione di cui è causa, come avvenuto con lettera del 25/6/012. Nel merito assumeva la piena responsabilità della ricorrente in relazione ai fatti addebitati.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto per non essere stata la contestazione tempestiva in violazione dell'art 7 c 2 L 300/70.

I fatti si sono così susseguiti: a seguito della assegnazione in data 1° gennaio 2009, al negozio Tim /Telecom di Fiumicino, ove la ricorrente lavorava, della [REDACTED], nuova vice responsabile, la stessa, con dichiarazione spontanea rilasciata in data 14 maggio 2009, aveva segnalato ai responsabili aziendali la vendita di carte telefoniche Tim senza confezione, anomalie di cassa in quanto non sempre risultava operante il collegamento tra il registratore fiscale e Shop Tim, il cambio della scheda SIM senza procedere alla verifica della effettiva funzionalità, la mancata segnalazione di surplus di cassa che venivano incamerati; l'utilizzo fittizio di una carta American Express per generare contanti consegnati ad un collega di lavoro.

Effettuate da Telecom Italia tutte le necessarie verifiche sulle questioni denunciate, emergeva che la responsabile del negozio, [REDACTED], insieme con [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], nei giorni 24, 25 e 27 aprile 2009 avevano effettuato la variazione di numerose transazioni avvenute nel negozio per contanti facendole risultare fittiziamente come avvenute con pagamento a mezzo carta di credito, così da creare un eccesso di liquidità pari ad euro 3.000,00, somma che era poi stata consegnata in busta chiusa ad altro dipendente di Telecom Italia, ovvero al [REDACTED]. Inoltre, da altri accertamenti era emerso che a seguito di un reclamo presentato da un cliente straniero, un altro dipendente del negozio, [REDACTED], oltre ad aver effettuato vendite senza contestuale rilascio dello scontrino fiscale, aveva incassato l'importo di euro 100,00 per procedere ad una ricarica di una utenza cellulare che, però, era stata da lui eseguita per l'inferiore importo di euro 50,00. Si arrivava ad ottobre 2009, ed a seguito di regolare procedimento disciplinare, Telecom Italia spa disponeva il licenziamento per giusta causa nei confronti sia [REDACTED] e [REDACTED] sia nei confronti [REDACTED] e [REDACTED]. Fino a tale data nulla Telecom sapeva su eventuali implicazioni della ricorrente, per cui nulla poteva contestare. La società dava seguito ad ulteriori investigazioni relative alle scorte di magazzino presenti presso il negozio di Fiumicino e scopriva che erano state prese ben 571 schede SIM dalle confezioni dei cellulari cui erano abbinate per la vendita, mentre erano state vendute singolarmente. Sulla base di tali accertamenti in data 19 novembre 2009 Telecom Italia spa provvedeva a presentare denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per l'individuazione dei responsabili.

Quindi anche fino a tale data, la società nulla sapeva sugli autori degli illeciti. A seguito della richiesta inoltrata alla società dalla Polizia Giudiziaria, la Telecom aveva dato l'elenco delle schede SIM illegittimamente vendute, abbinate al nominativo del lavoratore, estraendo i dati dal sistema CRM. Si precisa che l'attivazione di una scheda SIM avviene attraverso un sistema informatico denominato CRM, mentre la registrazione della vendita della scheda SIM, avviene attraverso un diverso sistema informatico denominato Shop TIM e tra i due sistemi non vi è collegamento. Ora dall'elenco CRM appariva l'abbinamento di alcune SIM alla password assegnata alla ricorrente e pertanto, da quando la Telecom aveva fornito detto elenco, la stessa era a conoscenza dell'imputabilità dei fatti alla ricorrente, ma tale conoscenza non poteva essere trasfusa in una contestazione disciplinare. Infatti il CRM è disciplinato da un apposito Accordo Sindacale, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 300/1970 sottoscritto in data 9 dicembre 2003 secondo cui "non è



consentito l'accesso al database contenente la reportistica delle attività svolte dal singolo operatore, fatta comunque salva una richiesta della magistratura o un reclamo del cliente per cui sarà garantita la tracciabilità delle lavorazioni. Tale limitata visibilità dei dati risponde esclusivamente alle finalità sopradescritte e le informazioni raccolte non possono essere comunque utilizzate come elemento di contestazione disciplinare al singolo lavoratore".

Pertanto la Telecom non poteva in base all'accordo utilizzare l'informazione in suo possesso. Le indagini preliminari venivano chiuse con atto notificato alla ricorrente in data 20/4/011, ma nessuna comunicazione veniva data a Telecom quale persona offesa, non essendo la stessa prevista ai sensi del codice di procedura penale.

La Telecom spa nel mese di gennaio 2012, avendo avuto notizia della chiusura delle indagini per mezzo del suo legale avv. Elisabetta Busuito, presentava domanda alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per accedere agli atti, onde prendere visione degli stessi, la documentazione veniva trasmessa a Telecom dal legale nel febbraio 2012 ed il 24/5/012 la società presentava istanza per verificare la presenza di eventuale ulteriore documentazione depositata successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

In data 25/6/12 veniva contestato alla ricorrente:

"Abbiamo recentemente appreso che in relazione al procedimento penale [redacted] - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia - ed a seguito della conclusione delle relative indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. - Lei è attualmente indagata per la condotta da Ella tenuta nell'espletamento della Sua attività lavorativa svolta in qualità di addetto alle vendite [redacted] presso il negozio sociale Il Telefonino - Roma Fiumicino, in ordine alla quale sono stati ipotizzati i seguenti reati:

«del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 640 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo quale operatore del punto vendita Tim denominato Il Telefonino, mediante artifici e raggiri consistiti nel vendere a clienti dell'esercizio commerciale schede Sim abbinate a cellulari senza vendere contestualmente l'apparecchio telefonico, segnalando l'operazione sul sistema operativo CRM ma non anche nel sistema operativo Shop Tim in modo da occultare, inducendo in errore la Tim in ordine alla disponibilità delle schede indebitamente vendute (che risultavano ancora in carico insieme al cellulare cui erano abbinate), cagionando a sé o ad altri l'ingiusto profitto costituito dal prezzo di vendita richiesto ai clienti per l'acquisto delle Sim card che tratteneva senza versarlo nelle casse dell'esercizio commerciale, con pari danno della persona offesa. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso della relazione di prestazione d'opera».

In particolare è emerso che Ella ha attivato le seguenti utenze mobili senza aver contestualmente venduto anche i telefonini cellulari ad esse abbinati, determinando in tal modo la giacenza in magazzino di apparecchi non più vendibili a seguito della non integrità delle confezioni:

[redacted] - attivata il 31 ottobre 2008 ed abbinata ad un cellulare non venduto avente

[redacted] - attivata il 1° ottobre 2008 ed abbinata ad un cellulare non venduto avente

[redacted] - attivata il 17 novembre 2008 ed abbinata ad un cellulare non venduto avente

[redacted] - attivata il 10 aprile 2008 ed abbinata ad un cellulare non venduto avente

[redacted] - attivata il 5 giugno 2008 ed abbinata ad un cellulare non venduto avente

[redacted];

██████████ - attivata il 17 aprile 2008 ed abbinata ad un cellulare non venduto avente
██████████

Tutto ciò premesso rileviamo che Ella:

- ha manomesso arbitrariamente e ripetutamente, danneggiandole, le confezioni dei suddetti apparati telefonici sottraendo in tal modo le sim card che si trovavano all'interno delle stesse.

- ha indebitamente registrato e, quindi, attivato, consegnandole poi alla clientela, le suddette sim card malgrado non potessero essere cedute e vendute separatamente dalle citate confezioni.

- a fronte delle suddette registrazioni, da Ella inserite nella procedura anagrafica (CRM) al fine di consentire l'utilizzo delle sim da parte della clientela, non risultano comunque effettuate le relative registrazioni nell'apposita procedura di vendita del negozio (Shop Tim), inerenti l'incasso del corrispettivo delle stesse sim così vendute.

- ha conseguentemente sottratto beni aziendali, li ha venduti in violazione delle regole e delle procedure aziendali ed ha tratto indebito profitto da quanto forma oggetto delle Sue funzioni.

Quanto sopra Le contestiamo, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/70 e del CCNL vigente e Le rammentiamo che Ella ha 5 giorni di tempo dal ricevimento della presente per far pervenire eventuali elementi giustificativi presso la funzione HRO-H/C.L. - Via Cristoforo Colombo n. 142 Roma (fax n. 0691861974).

Ci riserviamo ogni diritto ed azione in relazione ad eventuali fatti ulteriori che dovessero emergere in merito".

Se questa la descrizione cronologica dei fatti, appare che dal gennaio o al più dal febbraio 2012, anche se non vi è alcuna documentazione che attesta la trasmissione degli atti dal legale alla Telecom, essendo in realtà il legale null'altro che il rappresentante della società, la resistente era a conoscenza dell'illecito commesso ██████████, non essendo emerso alcun elemento ulteriore a seguito della richiesta del maggio 2012 ed essendo già complete le informazioni ricevute a tutto voler concedere a febbraio 2012, considerando tra l'altro che la società dall'esame del CRM già sapeva le persone a cui erano imputabili le operazioni e pertanto doveva aspettare solo che quelle informazioni fossero fatte proprie dall'Autorità e rese pubbliche con la chiusura indagini, in modo da poterle utilizzare. Orbene la Telecom ha proceduto alla contestazione dopo ulteriori 4 mesi e si ritiene che tale lasso di tempo abbia reso la contestazione intempestiva.

In giurisprudenza si è affermato: "in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l'applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, relativa ad un dipendente bancario, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso l'immediatezza della contestazione, intervenuta dopo oltre tre mesi dalla ricezione

✓

delle risultanze acquisite dall'ispettorato interno, tanto più che il competente servizio faceva parte della medesima Direzione Generale della banca (Cass. 13167/09). Sotto tale aspetto non esisteva nessuna esigenza che precludesse a Telecom di esercitare immediatamente l'azione disciplinare non essendovi altre indagini da compiere ed essendo necessario che "l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento" (Cass. 3532/013). Infatti si deve ricordare che dal un lato il rispetto del principio di immediatezza va valutato alla luce dei principi di correttezza e buona fede preservando l'affidamento ingenerato nel prestatore di lavoro in ordine alla scelta del datore di non esercitare il proprio potere disciplinare, costituendo l'esercizio del medesimo una facoltà e non già un obbligo (in tal senso vedi, Cass. n. 18155 del 2006, in motivazione; Cass. n. 16754/2003) e dall'altro che l'ulteriore allontanamento della contestazione in ordine ai fatti, rende sempre più difficile la difesa del lavoratore, essendo lo stesso chiamato a difendersi in ordine a situazioni verificatisi già anni addietro e difficili da rammentare nella loro completezza, tanto più, si ripete, che Telecom era già a conoscenza della responsabilità della dipendente dall'esame del CRM e pertanto doveva solo verificare se l'Autorità Giudiziaria avesse avallato quegli accertamenti in modo da poter utilizzare i dati attraverso le indagini della Procura.

Il ricorso deve essere accolto, il licenziamento dichiarato illegittimo e la ricorrente reintegrata nel posto occupato al momento del licenziamento con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite corrispondente ad euro 1.835,16 dal licenziamento alla reintegra, oltre rivalutazione ed interessi dal licenziamento ed oltre al versamento dei contributi previdenziali.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara l'illegittimità del licenziamento e condanna la resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite corrispondente ad euro 1.835,16, dal licenziamento alla reintegra oltre rivalutazione ed interessi dal licenziamento ed oltre al versamento dei contributi previdenziali;

condanna la resistente al pagamento di euro 3.300,00 per compensi oltre iva e cap da attribuire ai procuratori antistatali.

Roma 27/6/013

Il giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CANTIERE LAVORO
PROTEZIONE CIVILE

27-6-13